

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI "SOCCORSO E RIABILITAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI" NELLO STATO DELLO SRI LANKA (LOCALITA' GALLE E TRINCOMALEE)

L'anno 2005 il giorno 15 del mese di febbraio, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile (CF: 97018720587) con sede in 00193 Roma Via Ulpiano, 11 rappresentato dal Capo del Dipartimento Dott. Guido Bertolaso, di seguito il Dipartimento,

e

l'Organizzazione non governativa MAGIS, con sede legale in Milano - Piazza San Fedele, 4, codice fiscale n. 97072360155, sede operativa in Roma, via degli Astalli 16, rappresentata da Marco Petrini, nato a Roma il 12/04/1962, nella sua qualità di Rappresentante Legale in virtù di elezione da parte del Consiglio Direttivo del MAGIS, di seguito l'Organizzazione;

PREMESSO

- che con legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
- che la Repubblica Italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità.

- che il giorno 26 dicembre 2004 si è verificato nell'area del sud – est asiatico un sisma di immane gravità che ha determinato maremoti di eccezionale violenza che hanno interessato, tra l'altro, lo Sri Lanka, causando la perdita di un numero elevatissimo di vite umane e colpendo in modo profondo e durevole le condizioni di vita e le economie delle popolazioni interessate;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 è stato disposto che nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza nell'area del sud – est asiatico interessata dal violento maremoto del 26 dicembre 2004, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie;
- che a seguito dei predetti eventi numerosi soggetti pubblici e privati e semplici cittadini hanno manifestato la propria solidarietà alle popolazioni del sud-est asiatico attraverso donazioni, ovvero promuovendo apposite sottoscrizioni di fondi il cui ricavato è stato destinato al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di interventi in favore delle popolazioni medesime;
- che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, articolo 1, comma 1, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti dalle donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'Ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004 e ad impiegarle per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
- che il Dipartimento ha elaborato un Programma generale di interventi in favore delle popolazioni dello Sri Lanka colpite dal sisma del 26 dicembre 2004 e dal conseguente maremoto, in tale contesto individuando in particolare un'iniziativa concernente un

intervento coordinato di emergenza nei settori: sanità, educazione, riabilitazione, assistenza legale, sostegno alle attività produttive, ristrutturazione case;

- che con l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato, tra l'altro, previsto che le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che il Dipartimento ha ritenuto di avvalersi, per la realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione non governativa che presenti, oltre ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e comprovata capacità operativa nelle aree in questione, cui affidare il compito di soggetto attuatore dell'iniziativa stessa;
- che ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee può essere affidato l'incarico di realizzare specifici progetti;
- che a tal fine è stata individuata l'Organizzazione non governativa MAGIS, ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con la quale sono stati già assunti preliminari contatti al fine di garantire il più tempestivo completamento dell'intervento;
- tenuto conto che l'Organizzazione ha uno specifico interesse a sperimentare per la prima volta le proprie capacità di intervento in un contesto di collaborazione con il Governo dello Sri Lanka coordinato dalla Protezione Civile sulla base di proprie procedure e modalità;
- considerato che si rende necessario disciplinare attraverso apposita convenzione i reciproci rapporti tra l'Organizzazione e il Dipartimento per la realizzazione dell'iniziativa in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Il Dipartimento affida all'Organizzazione l'esecuzione dell'iniziativa **“Soccorso e riabilitazione delle comunità locali”**, meglio specificata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, a tal fine disponendo il finanziamento di € **1.331.606**.

ARTICOLO 3

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa l'Organizzazione opererà quale soggetto attuatore, sulla base delle direttive che verranno impartite dal Dipartimento e sotto la responsabilità piena ed esclusiva dello stesso, ferma restando la totale estraneità del Dipartimento ad ogni rapporto che potrà scaturire dall'attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 4

L'Organizzazione si impegna a completare l'intervento entro 12 mesi dalla data di stipula della Convenzione conformemente al progetto di cui all'allegato 1, i cui contenuti, termini, condizioni e modalità costituiscono elementi vincolanti e non derogabili.

L'intervento dovrà comunque avere inizio entro trenta giorni della comunicazione, da parte del Dipartimento, della registrazione del decreto di cui all'articolo 5, pena la revoca del finanziamento.

L'Organizzazione comunicherà tempestivamente al Dipartimento qualunque evento che renda necessaria o utile una modifica del piano di attività e di spesa del progetto di cui all'allegato 1

fermo restando che non potranno essere apportate dall'Organizzazione varianti al progetto senza la preventiva approvazione del Dipartimento.

L'Organizzazione si impegna ad applicare, per la realizzazione dell'intervento, le modalità previste nell'Accordo Quadro di Partenariato di ECHO – Ufficio Umanitario della Commissione Europea – con le organizzazioni non governative, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3 potranno essere motivatamente introdotti, ove se ne manifesti la necessità anche in relazione alle peculiari caratteristiche dell'intervento e del contesto nel quale dovrà essere realizzato, opportuni e limitati adattamenti alle modalità previste nel predetto Accordo Quadro, sentita l'Organizzazione.

ARTICOLO 5

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2 saranno utilizzate dall'Organizzazione interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto di cui all'allegato 1 e saranno trasferite alla Organizzazione, in relazione alle effettive esigenze di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- 40% a seguito della registrazione presso gli organi di controllo del decreto approvativo della Convenzione;
- 50% entro trenta giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione dal legale rappresentante dalla quale risulti che la spesa effettivamente sostenuta sia non inferiore al 40% dell'intero finanziamento e presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari 50% del finanziamento del progetto;
- 10% a saldo dietro presentazione di apposita documentazione dalla quale risulti il completamento dei lavori ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché il riepilogo delle spese sostenute, una volta completate, laddove applicabili, le operazioni di collaudo degli interventi da parte del Dipartimento.

Nella documentazione di cui al presente articolo, che sarà assoggettata ad approvazione da parte del Dipartimento, dovrà essere data analitica evidenza del personale effettivamente impegnato e delle relative mansioni e retribuzioni.

ARTICOLO 6

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Organizzazione si impegna a prestare garanzia fideiussoria per l'importo di € 133.160, pari al 10% del finanziamento massimo di € **1.331.606** della Convenzione, come stabilito al precedente articolo 2.

Detta fideiussione sarà consegnata al Dipartimento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo articolo 10.

La cauzione come sopra costituita sarà svincolata, unitamente a quella di cui al precedente articolo 5, su autorizzazione scritta del Dipartimento, alla conclusione delle attività previste nella Convenzione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della documentazione finale di cui all'articolo 5 e dell'eventuale acquisizione di un *auditing* della gestione finanziaria del progetto realizzato, a cura del Dipartimento, da appositi organismi all'uopo designati.

ARTICOLO 7

L'Organizzazione si impegna a fornire immediatamente in qualsiasi momento ogni informazione o delucidazione richiesta dal Dipartimento circa l'andamento del progetto.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento operazioni di verifica e controllo in loco in merito alla esecuzione del progetto, avvalendosi di propri funzionari o esperti, ovvero di organismi all'uopo designati.

Le operazioni di collaudo potranno essere realizzate attraverso una apposita Commissione nominata dal Dipartimento.

Il Dipartimento designa quale proprio responsabile di progetto il Dott. Agostino Miozzo.

ARTICOLO 8

Ogni eventuale controversia amministrativa, giuridica o tecnica, relativa alla interpretazione o all'esecuzione della Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nella Convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 9

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempienza dell'Organizzazione, previo invito scritto ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso.


ARTICOLO 10

La Convenzione, mentre è impegnativa per l'Organizzazione fin dalla data della sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento solo dopo la comunicazione che lo stesso Dipartimento farà a mezzo lettera raccomandata all'Organizzazione dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo decreto di approvazione.

Roma, 15 Febbraio 2005

PER

MAGIS




PER

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 12 dicembre 2001

Vincenzo Spaziante





1. QUADRO GENERALE

1.1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

ONG proponente :

- Denominazione : MAGIS
- Natura giuridica : ONG

Legale rappresentante :

- Nome: MARCO PETRINI
- Indirizzo: piazza di Villa Carpegna 58
- Telefono: 06 - 6634879
- Fax: idem
- EMail : m.petrini@tiscalinet.it

Referente per il progetto:

- Nome: MARCO PETRINI
- Qualifica: Presidente del MAGIS
- Indirizzo: presso MAGIS, via degli Astalli 16
- Telefono: 06 69700327
- Fax: 06 69700299
- EMail : magis@gesuiti.it

MP

1.2. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto : Soccorso e riabilitazione delle comunità locali"

Localizzazione dell'intervento: Galle e Trincomalee

Area d'intervento: Sanità, assistenza psicologica, assistenza legale, educazione, ristrutturazione case, sostegno alle attività produttive.

1.3. DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Descrizione del progetto

Il progetto intende dare una risposta immediata alle problematiche che hanno colpito la popolazione in seguito al maremoto, intervenendo sinergicamente in diversi ambiti della vita sociale ed economica. Sarà data priorità ad interventi sanitari e di riabilitazione psicologica. Saranno portati avanti diversi interventi nel campo educativo (borse di studio e forniture di materiale scolastico). Si offrirà inoltre sostegno e assistenza legale ai cittadini. Un ulteriore impegno riguarderà il sostegno alla ripresa delle attività produttive più importanti per la sopravvivenza delle famiglie (pesca, artigianato, ecc.), che sono state fortemente colpite dal maremoto. Il progetto si avvale della presenza in loco della struttura del MAGIS e di personale locale.

Obiettivi:

Obiettivo generale : Contribuire alla ricostruzione morale e materiale delle aree dello Sri Lanka colpite dal maremoto

Obiettivo specifico: Migliorare la qualità della vita degli abitanti di Galle e Trincomalee, vittime dello Tsunami, attraverso un sostegno psicologico, educativo e socio-economico.

Principali azioni previste

1. Riabilitazione dal trauma dello Tsunami.
2. Interventi sanitari
3. Istruzione
4. Servizi legali
5. Servizi per la ripresa dell'attività produttiva
6. Ristrutturazioni

Descrizione del contesto :

- a) Molte vittime del maremoto, sconvolte dalla repentinità del disastro e dalla perdita dei propri cari, sono in uno stato di shock e depressione. Dallo Sri Lanka arrivano rapporti che parlano di bambini traumatizzati e di tentativi di suicidio da parte di adulti. È indispensabile una assistenza psicologica per riparare, attraverso terapie adeguate, le vite danneggiate di queste persone. Per i bambini sarà necessario provvedere, almeno inizialmente, con mezzi diversivi per distoglierli dai loro traumi affettivi (giocattoli, libri, audiovisivi, ecc.)
- b) I pericoli di malattie ed epidemie sono sempre presenti. Numerosi sono attualmente gli interventi di assistenza sanitaria (farmaci, medici) ad opera di donatori internazionali, ma superata la fase iniziale di urgenza occorre definire un piano di azioni mirate alla prevenzione della malnutrizione. Attualmente, nelle due aree d'intervento MAGIS so richiesti soprattutto interventi a protezione dell'infanzia e delle gestanti.

HP

- c) L'acqua è uno dei problemi prioritari. Molte sorgenti sono state contaminate da acqua di mare e sabbia. Per soccorrere le prime vittime si è resa necessaria una purificazione dell'acqua, peraltro razionata. Ancora oggi l'approvvigionamento di acqua potabile nei campi profughi è fatto in modo irregolare e spesso con mezzi di fortuna. Si dovrà trovare una soluzione soddisfacente, all'interno di piano razionale di interventi.
- d) Attualmente gli sfollati hanno un tetto provvisorio in templi, chiese, scuole e tende. Dare loro una casa dignitosa è una necessità impellente. Il MAGIS sta studiando iniziative per la costruzione di strutture abitative a basso costo e adeguate alla diversità ambientali delle zone di intervento. Tuttavia questo tipo di interventi incontra difficoltà, perché nel piano di spesa si dovrà tener conto di un prevedibile e significativo aumento del prezzo dei materiali da costruzione. Inoltre, sarà necessario attenersi alle disposizioni del Governo cingalese, che deve ancora individuare le aree edificabili e che sta studiando un piano organico per definire l'assegnazione di case alle famiglie.
- e) Parallelamente alle opere civili, sono necessari arredi di base e materiali indispensabili per la vita quotidiana (tavoli, sedie, utensili da cucina, ecc.).
- f) Molte persone colpite dallo Tsunami sono pescatori e hanno perso barche e reti. Occorre un rapido e adeguato approvvigionamento di questi mezzi di sussistenza essenziali.
- g) Nei campi di rifugiati, le donne e i bambini rappresentano la popolazione più vulnerabile. Già il Governo sta studiando l'adozione di misure appropriate per prevenire lo sfruttamento e l'abuso di queste persone. Al di là delle donazioni iniziali, si dovranno favorire azioni in favore di chi non ha un'occupazione, avviando piccoli progetti di lavoro autonomo, che possano produrre un reddito soddisfacente per le famiglie. Per quanto riguarda i bambini, occorrerà garantire loro una scolarità regolare.

Punti di debolezza del contesto:

- ❑ Difficoltà nel reperire attrezzature e materiali in loco
- ❑ Scarsa disponibilità in loco di risorse umane specializzate e adeguate alle finalità del progetto
- ❑ Eccessiva lievitazione dei prezzi di mercato con conseguente difficoltà a farvi fronte, nonostante il ricorso alle somme accantonate per imprevisti
- ❑ Possibili cambiamenti delle politiche di governo che potrebbero modificare i quadri di riferimento del progetto
- ❑ Difficoltà di coordinamento con le autorità locali

Punti di forza del contesto:

- ❑ Misure di accompagnamento messe in opera dal JTRRB
- ❑ Notevole conoscenza del territorio da parte dei referenti locali del MAGIS
- ❑ Possibilità di operare nel progetto con una relativa flessibilità per poter assicurare la massima efficacia ai diversi interventi

Risultati attesi:

I risultati attesi suddivisi per zone d'intervento, con indicatori di carattere quantitativo, vengono riportati nella seguente tabella:

Tab.2

Descrizione	Tipo	Quantità	
		Galle	Trincomalee
1. Riabilitazione dal trauma Tsunami			
Sostegno psicologico a bambini e adolescenti	Bambini beneficiari	900	900
Sostegno psicologico alle famiglie	Famiglie beneficiarie	175	175
2. Servizi sanitari			
Assistenza alle famiglie	Famiglie beneficiarie	175	175
3. Istruzione			
Materiale scolastico e sostegno alle scuole materne	Bambini beneficiari	350	350
Tasse scolastiche per studenti di livello A	Studenti beneficiari	225	225
Tasse scolastiche per studenti di livello O	Studenti beneficiari	275	275
4. Servizi legali			

HP

Assistenza legale alle famiglie	Famiglie	275	275
5. Servizi per ripresa attività produttive			
Associazioni di pescatori	Barche	150	150
Famiglie di artigiani	Famiglie	325	325
Portatori di moto taxi	Moto taxi	50	50
6. Ristrutturazioni			
Riabilitazione strutture abitative	Abitazioni	250	250

1.4 CALENDARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Data d'inizio progetto Febbraio 2005

Date di fine progetto : Febbraio 2006

Cronogramma dettagliato delle realizzazioni

ATTIVITÀ	2005												2006	
	Gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Gen	feb
Organizzazione logistica due uffici (formazione teams, noleggi, ecc.)		■												
Individuazione dei beneficiari e degli interventi prioritari		■	■											
Riabilitazione trauma Tsunami			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servizi sanitari			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Istruzione			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servizi legali			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servizi per ripresa attività produttive			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ristrutturazione abitazioni			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoraggio locale			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Missioni verifica e valutazione ONG	■									■				

1.5 INFORMAZIONI FINANZIARIE

V.v. Allegato finanziario alla Convenzione con budget dell'intervento

FP 8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTO IN SRI LANKA

Nome dell'organizzazione
Titolo dell'intervento
Budget dell'intervento

MAGIS
Soccorso e riabilitazione alle comunità locali
€ 1.331.606,00

BUDGET DELL'INTERVENTO	
01. Costi diretti	1.273.858,00
01.01. Riabilitazione dal trauma tsunami	6.141,00
01.02. Servizi sanitari	11.937,00
01.03. Istruzione	33.700,00
01.04. Servizi legali	6.094,00
01.05. Servizi per la ripresa delle attività produttive	697.638,00
01.06. Ristrutturazioni	507.874,00
01.13. Personale	10.474,00
02. Costi di supporto	7.748,00
02.01. Personale	1.134,00
02.02. Costi logistici locali	6.614,00
03. Costi indiretti (costi amministrativi max 7%)	50.000,00
Totale costi eleggibili	1.331.606,00

2/2